

Pubblicazione di matrimonio

Descrizione dell'attività

Cos'è:



Con la pubblicazione di matrimonio l'ufficiale dello stato civile accerta che non esistono impedimenti per celebrare il matrimonio, sia civile che religioso, e rende pubblica l'intenzione degli sposi esponendo l'avviso sull'albo pretorio online del Comune.

La pubblicazione rimarrà esposta per otto giorni.

Il matrimonio potrà essere celebrato dal quarto giorno dalle pubblicazioni, entro 180 giorni.

Se il matrimonio non è celebrato nei termini prescritti, la pubblicazione si considera nulla e occorre rifarla.

Informazioni sull'istanza

Iter del procedimento:

Per richiedere la pubblicazione di matrimonio è obbligatorio richiedere l'appuntamento con l'ufficiale di stato civile.

Nel giorno fissato per le pubblicazioni gli sposi si presenteranno, secondo la tipologia di rito, con i seguenti documenti:

- **rito civile di nubendi entrambi cittadini italiani**: documento di riconoscimento e codice fiscale
- **rito civile con uno o entrambi cittadini stranieri**: documento di riconoscimento, codice fiscale e nulla osta del consolato debitamente legalizzato se non esente
- **rito religioso**: documento di riconoscimento, codice fiscale e richiesta rilasciata dal parroco per il Comune.

Tutta la restante documentazione sarà acquisita d'ufficio perchè già in possesso della Pubblica Amministrazione.

I requisiti richiesti sono:

- almeno uno dei due sposi deve essere residente nel Comune
- entrambi gli sposi devono aver compiuto 18 anni oppure 16 anni previa autorizzazione del tribunale dei minori
- essere di stato libero: celibe/nubile, divorziato/a, vedovo/a

Il verbale di pubblicazione sarà redatto dopo aver esaminato la documentazione e verificato i requisiti previsti dalla legge.

Nubendi stranieri

I nubendi stranieri, per poter fissare un appuntamento per le pubblicazioni di matrimonio, devono presentare il **nulla osta a contrarre matrimonio** rilasciato dal Consolato o Ambasciata del proprio paese come previsto dall'articolo 116 del [Regio Decreto 16/03/1942, n. 262](#) [1] "Codice Civile".

Per i nubendi stranieri che non conoscono la lingua italiana, sarà necessario, a loro cura, procurarsi un interprete che alla data fissata per le pubblicazioni si presenterà insieme agli interessati per tradurre, sotto giuramento, quanto sarà detto. Le generalità dell'interprete dovranno essere fornite attraverso l'invio o la presentazione di un suo documento di riconoscimento prima della data fissata per le pubblicazioni, in modo che l'ufficio competente possa preparare il modello di giuramento.

[Normativa di riferimento](#) [2]

Source URL: <https://lombardia.master.globogis.eu/pubblicazione-di-matrimonio>

Links:

[1]

<http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astat%3Aregio.decreto%3A1942-03-16%3B262>

[2] http://www.indicenormativa.it/norme/procedimenti?procedimento=Pubblicazione%20di%20matrimonio&istituzione_parents=1&istituzione=